

La liquidazione delle imposte per i trust

17 Giugno 2019

Duccio Zanchi

La stampa specializzata ha dato notizia di una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la n. 1329/2019 in cui si afferma l'ovvio, e cioè che **quando il trust comporta finalità successorie, i genitori sono i disponenti, il figlio è (unico) beneficiario, e l'importo della liquidità conferita è inferiore al milione di euro, sconta l'imposta di registro in misura fissa così come le imposte ipotecarie e catastali nel caso in cui fra i beni apportati in trust vi siano anche degli immobili**.

Non è per banalizzare il contenuto di questo provvedimento, pienamente condiviso, ma per sottolineare che queste conclusioni non dovrebbero esser più messe in discussione in forza del principio, assolutamente pacifico, per cui il trustee, relativamente ai beni di cui ha acquisito la proprietà fiduciaria, ha il *titulus*, ma non il *commodum*.

Quindi anche accedendo alla tesi che ritiene essere stata introdotta nell'ordinamento un'imposta sui vincoli di destinazione, si dovrebbe aver presente che trust e vincolo di destinazione non coincidono trattandosi di realtà fra loro diverse e non sovrapponibili *tout court*.

Se invece si considera quanto siano frequenti e defatiganti le continue oscillazioni giurisprudenziali sull'imposizione fiscale in materia di trust, dobbiamo registrare con favore tutti quegli elementi che segnano un punto a favore della tesi che teorizza l'assoggettamento a imposta fissa.

TAG: *trust, beneficiario, imposta di registro, Agenzia delle Entrate*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

